



cstf020003@istruzione.it
 cstf020003@pec.istruzione.it
 www.itiscastrovillari.edu.it
 C.F. 83000750782
 Cod. Min. CSTF020003



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Istituto Tecnico Industriale Statale 'E. Fermi'

Via Piero della Francesca, snc - 87012 Castrovillari (CS)
 Tel. 0981 480171 - Fax 0981 1989902

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO – 2023/2024

Il giorno 03 del mese di giugno dell'anno duemilaventiquattro, alle ore 15.00, presso i locali dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Fermi" di Castrovillari, in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica di cui all'art. 8 del CCNL del Comparto Istruzione e ricerca 2019 – 2021,

VISTA la Legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori";

VISTO il D. Lgs. 31/03/2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Quadro 07/08/1998 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'Accordo Integrativo Nazionale del 10 ottobre 1999, concernente i criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed ATA necessari ad assicurare le prestazioni in caso di sciopero;

VISTO il C.C.N.L. 2006-09 del personale del comparto scuola;

VISTO il C.C.N.L. 2016-18 del personale del comparto Istruzione e ricerca;

VISTO il C.C.N.L. 2019-21 del personale del comparto Istruzione e ricerca;

VISTO il CCDD Calabria concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;

VISTO il CCDD Calabria concernente i criteri per la fruizione del diritto allo studio;

VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"

VISTO il D.Lgs. 150/09;

ACQUISITO il positivo controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio da parte dei Revisori dei conti sull'ipotesi di contrattazione d'istituto;

tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente scolastico pro-tempore prof. Raffaele Le Pera

PARTE SINDACALE

RSU: MARINO FRANCESCA
 MERENNA EUGENIO
 ABENANTE ALBERICO

per FLC CGIL
 per SAB
 per UNICOBAS

RAPPRESENTANZA TERRITORIALE

NESSUN RAPPRESENTANTE TERRITORIALE PRESENTE

è sottoscritta il seguente Contratto Integrativo dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "E. FERMI" di via Piero della Francesca s.n.c. – Castrovillari, che si compone delle seguenti due parti:

1. PARTE PRIMA – NORMATIVA

Riguarda tutti gli aspetti normativi definiti in coerenza con le previsioni del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORO - COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZ. SCUOLA, art. 30 comma 4 lett C) punti c.1, c.5, c.6, c.7, c.8, c.9, c.10, c.11.

2. PARTE SECONDA – ECONOMICA

Riguarda tutti gli aspetti relativi ai criteri per la ripartizione, l'attribuzione e la determinazione dei compensi di cui all'art. 30 comma 4 lett C) punti c.2, c.3, c.4.

PARTE PRIMA – NORMATIVA

ART. 1

Obiettivi e strumenti della contrattazione

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Obiettivi delle relazioni sono:
 - contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
 - migliorare la qualità delle decisioni assunte;
 - sostenere la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

ART. 2

Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica Composizione della delegazione trattante e modalità

1. La delegazione trattante si compone di:
 - parte pubblica rappresentata dal Dirigente scolastico;
 - soggetti eletti nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
 - OO.SS. territoriali, rappresentative e firmatarie del CCNL – 2019/2021.

2. Le parti, possono avvalersi, nella contrattazione integrativa, di esperti a cui vengono riconosciute specifiche competenze in materia, come supporto tecnico, ovviamente senza diritto di parola o di voto.
3. Il dirigente convoca il tavolo negoziale per la contrattazione integrativa, entro i termini indicati dal CCNL e cioè **entro il 15 settembre** di ciascun anno.
4. La convocazione del tavolo negoziale ha forma scritta ed è recapitata ai soggetti della delegazione sindacale, con almeno cinque giorni di anticipo. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno.
5. L'informazione sulle materie oggetto di contrattazione integrativa va effettuata con l'invio di dati ed elementi conoscitivi prima della convocazione del tavolo negoziale e cioè entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.

ART. 3

Informazione e confronto

(Ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 30, commi 9 e 10,
del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021)

Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l'informazione è data dal Dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno.

Sono oggetto di informazione:

- a) tutte le materie oggetto di confronto e contrattazione (art. 5 c. 4);¹
- b) la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30 c. 10 lett. b – b1);²
- c) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30 c. 10 lett. b – b2);
- d) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito (art. 30 c. 10 lett. b – b3);

Sono oggetto di confronto:

- a) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30 c. 9 lett. b – b1);
- b) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30 c. 9 lett. b – b2);
- c) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30 c. 9 lett. b – b3);
- d) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30 c. 9 lett. b – b4);

¹ Da tenere presente che prima della contrattazione sulle materie oggetto della contrattazione medesima, va data l'informazione. Il tutto è possibile attraverso l'invio della proposta di contratto corredata dai dati necessari. Ad esempio nel caso della parte economica, l'informazione è costituita dall'invio del decreto di costituzione del FMOF

² La materia è di sola informazione

- e) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30 c. 9 lett. b – b5);
- f) i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30 c. 9 lett. b – b6).

Il confronto si avvia solo se richiesto da una delle parti anche singolarmente entro 5 giorni dall'informazione.

Sono altresì **materia di informazione e confronto** gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 165 del 2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale nonché le materie di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo D.lgs. n. 165 del 2001. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti.³

ART. 4 Contrattazione integrativa

**(Ai sensi dell'art. 30, comma 4 lett. C)
del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021)**

Alla contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica sono demandate le seguenti materie:

c1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;

i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;

i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;⁴

c5) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;

c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

³ Il punto contenuto nella parte generale, va assolto a scuola con l'informazione ed eventualmente il confronto (se richiesto) per quanto attiene al contenuto dell'art. 5 co. 2 del Dlgs 165/2001 e l'art. 6 per la parte sempre relativa all'organizzazione degli Uffici. In sintesi si può assolvere con la definizione del piano ATA.

⁴ Punti trattati nella parte economica del contratto

c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;

c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;

c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;⁵

c11) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023.⁶

N.B

- per i punti c.1, c.5, c.6, c.7, c.8, c.9, c.10 e c.11, in caso di accordo non raggiunto, decorsi 30 giorni eventualmente prorogabili ad altri 30, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni. (art. 8, comma 6);
- per i punti c.2, c.3 e c.4, si assumono le prerogative in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo e si proseguono le trattative, che devono concludersi entro 45 giorni eventualmente prorogabili per altri 45 (art. 8, comma 7).

ART. 5

Durata, decorrenza, tempi e procedure della contrattazione

1. Il presente contratto ha durata triennale e rimane valido sino alla stipula del successivo. **La parte 2^a relativa alla ripartizione delle risorse è oggetto di contrattazione annuale;**
2. Il contratto integrativo può essere disdetto da una delle parti che lo hanno sottoscritto **entro la data del 31 luglio dell'anno di riferimento. La contrattazione integrativa, in questo caso, è avviata entro il successivo mese di settembre.**
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo **entro dieci giorni** dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. Il contratto diventa definitivo dopo il parere favorevole del predetto organo o dopo 15 giorni trascorsi senza rilievi. In questo caso il dirigente ne dà comunicazione alla RSU che provvede a siglare l'atto reso definitivo.
5. Il Contratto integrativo d'Istituto, dopo la firma definitiva, sarà pubblicato sul sito della scuola.

⁵ È un punto non presente in modo così specifico nel precedente contratto ma in ogni caso presente nell'accordo sullo sciopero siglato nel 2022 con i sindacati

⁶ In atto riguarda solo le secondarie di 2° grado

6. Il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 o 7 dell'art. 8 del CCNL, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica sono trasmessi, per via telematica, all'A.Ra.N. ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva.

ART. 6

Interpretazione autentica

1. In caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi d'Istituto le parti che li hanno sottoscritti, **entro 7 (sette) giorni dalla richiesta scritta** e motivata di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa;
2. **La procedura dovrà concludersi entro 30 gg. dalla data del primo incontro;**
3. La richiesta di interpretazione autentica dovrà contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa e deve far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale;
4. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo, tranne i casi in cui palesemente si riconosca l'impossibilità dell'applicazione ex tunc della clausola stessa;
5. Dell'accordo raggiunto sarà data informazione al personale con pubblicazione sulla sezione dell'albo sindacale della scuola.

ART. 7

Attività sindacale

1. La RSU e/o le OO.SS. sono responsabili dell'affissione dei documenti relativi all'attività sindacale in apposito spazio concordato con la RSU.
2. Ogni documento affisso in bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. Il dirigente trasmette per posta elettronica alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative, le eventuali notizie loro indirizzate, di natura sindacale, provenienti dall'esterno.
4. Nessuna responsabilità può essere addebitata al dirigente in caso di non recapito dovuto al malfunzionamento della casella del destinatario.
5. Delle attività sindacali di cui si chiede affissione si dà notizia all'interno dell'area riservata del personale docente ed ATA.

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

ART. 8

c1) Criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito della RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze ovvero dia disponibilità ad acquisirle.
2. Il DS assicurerà al RLS la formazione prevista dalla normativa vigente.

3. È fatto obbligo al RLS di partecipare agli incontri sulla sicurezza con il RSPP, con il dirigente e le figure sensibili se coinvolte;
4. Il RLS e il RSPP accedono a tutta la documentazione relativa all'attuazione del T.U. n. 81/2008 e successive modificazioni;
5. Il D.S. consulta il RLS e il RSPP ogni qualvolta si renda necessario assumere decisioni in attuazione alla normativa in materia di sicurezza. In occasione della consultazione i due responsabili hanno facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione stessa; la consultazione verrà registrata su apposito registro;
6. Il RLS e il RSPP hanno facoltà di accesso in tutti i luoghi di lavoro, dopo averne dato preavviso al D.S.;
7. Il RSPP, dopo le visite di ricognizione, segnala per iscritto al D.S. tutte le situazioni di non conformità rilevate;
8. Durante le attività scolastiche che si svolgono in laboratorio o in palestra, il docente a cui sono affidate le attività e la classe ha tutte le responsabilità che gli derivano dalla funzione di preposto; ha pertanto il compito di vigilare, controllare, segnalare ed adottare, nelle more dell'intervento, tutte le misure preventive che riterrà opportune a garanzia della sicurezza di ciascuno;
9. Il RLS gode dei diritti sindacali e può usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, alle quali integralmente si rinvia;
10. A norma delle vigenti disposizioni di legge, è assolutamente vietato a chiunque di fumare all'interno dei locali della scuola. Il D.S. e tutto il personale dell'Istituto ha il dovere di fare rispettare tale norma a tutela della salute degli alunni e del personale medesimo;
11. Il personale tutto ha l'obbligo di collaborare segnalando al RSPP e al RLS eventuali situazioni di potenziale pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di quanti popolano gli edifici scolastici. Il personale, docente ed ATA, in caso di urgenza o in situazioni ritenute di potenziale pericolo per le quali non ci siano disposizioni precise, ha l'obbligo di adottare, nelle more della segnalazione scritta al D.S., tutti gli accorgimenti volti a tutelare la salute e l'incolumità degli alunni e degli operatori scolastici (es. luoghi esterni accidentati, scivolosi, spigoli, arredi barcollanti, ecc...);
12. L'incarico alle figure sensibili è rinnovato automaticamente sino al determinarsi di situazioni nuove che richiedano la revisione degli incarichi stessi. La revoca dell'incarico va motivata e comunicata all'interessato nonché al RSPP e al RLS. Gli incaricati devono partecipare a tutte le iniziative di formazione previste dalla norma in materia di sicurezza;
13. La designazione o elezione del RLS, al momento del rinnovo, avverrà secondo le seguenti modalità:
 - Il Dirigente Scolastico, nella sua veste di datore di lavoro, chiede formalmente alle rinnovate RSU di fornire, con apposita dichiarazione scritta, il nominativo del RLS, individuato nell'ambito delle stesse RSU ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008. Il numero minimo di RLS è pari ad 1 per scuole fino a 200 lavoratori e pari a 3 per scuole con più di 200 lavoratori (in entrambi i casi gli allievi sono esclusi dal computo del numero di lavoratori).
 - La dichiarazione prodotta dalle RSU configura le seguenti casistiche:
 - a. viene confermato il RLS uscente, rieletto tra le nuove RSU. In questo caso il Dirigente Scolastico ne prende semplicemente atto;

- b. viene designato un RLS diverso da quello uscente, eletto tra le nuove RSU. In questo caso il Dirigente Scolastico comunica in via telematica all'INAIL il nominativo del nuovo RLS (art. 18, comma 1, lettera aa, del D.Lgs. 81/2008), provvede ad avviare alla formazione obbligatoria la persona designata (art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008) ed aggiorna il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), inserendovi il nominativo del nuovo RLS. Fino al completamento della formazione di cui sopra e al superamento della prevista verifica finale, il nuovo RLS non può esercitare il suo ruolo ed è lecito dunque supporre che possa restare in carica il RLS uscente;
 - c. non viene individuato alcun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS. In questo caso il Dirigente Scolastico consente a tutto il personale (docente e ATA) di eleggere il RLS tra i lavoratori non eletti nella RSU, nei modi che verranno concordati. Se da tale elezione risultasse confermato il RLS uscente (però non rieletto tra le nuove RSU), vale quanto scritto al precedente punto a), altrimenti vale quanto scritto al precedente punto b);
 - d. Se non viene individuato alcun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS e il personale non intende avvalersi del diritto di eleggere il RLS, oppure non vi è alcuna candidatura per tale ruolo tra il personale, il Dirigente Scolastico ne prenderà atto e l'Istituto resterà privo di tale figura.
 - e. A nessun titolo il Dirigente Scolastico può individuare e designare direttamente il RLS, che rimane prerogativa esclusiva delle RSU (designazione) o dei lavoratori (elezione);
14. Oltre alla formazione iniziale, regolamentata dagli art. 37, commi 11 e 12 del D.Lgs. 81/2008, dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e dall'Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 (allegati III e V), il RLS ha **diritto** ad almeno 8 ore all'anno di aggiornamento periodico, su argomenti coerenti con il proprio ruolo. Tale diritto rappresenta, per contro, un **obbligo** del Dirigente Scolastico alla formazione e all'aggiornamento del RLS (art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008);
15. Resta l'obbligo anche per il RLS, che resta comunque un lavoratore, di frequentare la formazione specifica di cui all'art. 37, commi 1, lettera b, 3 e 4 del D.Lgs. 81/2008 e i corsi o i momenti d'aggiornamento della stessa (art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato- Regioni del 21/12/2011), per un totale di almeno 6 ore ogni 5 anni.

ART. 9

c5) Criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;

- 1. I permessi spettanti ai dirigenti sindacali di cui all'art. 3 del CCNQ 4/12/2024 lett. a) e b) saranno fruiti secondo le indicazioni del CCNQ sopra citato.
- 2. In particolare per quanto concerne la RSU essa si avvale dei permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali stabiliti con procedimento endo-sindacale dalla RSU medesima dopo la comunicazione delle ore spettanti nell'anno scolastico. Il monte ore annuo viene determinato dal dirigente scolastico e comunicato ad inizio di anno. Il calcolo per la determinazione si effettua moltiplicando **n. 25 minuti e 30 secondi** per ciascuna unità di personale a tempo indeterminato.⁷
- 3. La fruizione dei permessi sindacali di cui ai precedenti commi 1 e 2 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle

⁷ Vedi art. 28 CCNQ del 4/12/2017 come integrato nel 2019

OO.SS. e dal singolo componente o dalla RSU nel suo complesso, tramite atto scritto, con un preavviso non inferiore a 3 giorni lavorativi in modo da garantire la funzionalità del servizio.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ART. 10

c6) Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

1. L'orario del personale ATA, nell'ambito delle ore settimanali previste dal Contratto Nazionale, sarà articolato in orario antimeridiano, pomeridiano e serale in modo da garantire il regolare svolgimento del servizio;
2. Per venire incontro ad esigenze di conciliazione tra la vita lavorativa e quella familiare del personale che ne farà espressa richiesta potranno essere individuate fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, per l'intero anno scolastico o per periodi dell'anno scolastico, con i seguenti criteri:

Per il personale Ausiliario:

- Per il personale ausiliario considerata la complessità della scuola e il funzionamento della stessa dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per n. 6 giorni settimanali, si potranno accogliere eventuali richieste di flessibilità oraria, sino ad un massimo del 30% di unità di personale.

Per il personale Assistente Amministrativo:

- Flessibilità in ingresso ed in uscita comunque non oltre n. 1 ora dall'inizio delle attività mattutine o n. 1 ora dal termine delle stesse. Dovrà sempre essere garantito l'orario di lavoro settimanale o con prolungamento dell'orario di uscita in caso di ingresso posticipato o con recuperi programmati nell'arco della settimana in caso di uscite anticipate. Il beneficio potrà essere concesso contemporaneamente a n. 2 max di unità di personale.

Per il personale assistente tecnico:

- La flessibilità in ingresso ed in uscita potrà essere consentita solo per le ore che non risultino impegnate con le classi (solo nell'ambito delle n. 12 ore destinate alla manutenzione); ciò al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di servizio.

ART. 11

c7) Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti.

1. Le risorse **disponibili** destinate alla formazione del personale, saranno programmate nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti e sulla base delle esigenze di formazione del personale docente ed ATA. Le attività di formazione, pianificate in coerenza con il PTOF, saranno ripartite nella seguente misura:
 - **80% della disponibilità per il personale docente;**
 - **20% per il personale ATA;**
2. La formazione prevista dal T.U. n. 81/2008 assume carattere di priorità. La ripartizione delle eventuali somme disponibili, pertanto, nella percentuale indicata al comma 1 del presente

articolo, sarà effettuata detratta la previsione delle somme necessarie alle attività del presente comma.

3. Per il personale docente la formazione è pianificata nell'ambito delle 80 ore funzionali all'insegnamento previste dal CCNL; in caso di eventuali eccedenze orarie, si provvederà a riconvocare il tavolo negoziale per la determinazione dei compensi.

ART. 12

c8) Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

1. Al fine di garantire il diritto alla disconnessione del personale docente ed ATA, si stabiliscono le seguenti condizioni:
 - Le comunicazioni di servizio vengono effettuate prevalentemente in orario lavorativo di apertura degli uffici di segreteria dalle ore 08:00 alle ore 20:00;
 - Il sabato saranno effettuate entro le ore 14:00;
 - La pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico avverrà con le medesime regole;
2. Il ricorso ai social (whatsApp, ecc.) è previsto solo per i docenti che ricoprono incarichi di responsabilità (Collaboratori del DS, Funzioni strumentali, staff, referenti...), previa autorizzazione. Se social di gruppo, invece, saranno rispettati gli orari di cui sopra.
3. Il dirigente o personale appositamente incaricato potranno inserire documenti, circolari e/o comunicazioni varie nell'area riservata o sul registro elettronico anche non rispettando la tempistica di cui sopra, a condizione che le disposizioni contenute non siano esecutive prima dell'inizio della fascia oraria successiva di cui al comma 1. Il personale ha l'obbligo di leggere solo quanto viene pubblicato nell'arco temporale indicato, rinviando al giorno successivo lavorativo la lettura delle comunicazioni fuori orario.
4. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

ART. 13

c9) Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;

Al fine di garantire la qualità del lavoro, elevare la professionalità del personale amministrativo attraverso il ricorso a innovazioni tecnologiche ed informatizzazione dei processi, in fase di prima applicazione, si procederà come di seguito:

1. Attivazione di processi di empowerment con il diretto coinvolgimento del personale docente ed ATA perché contribuisca alla migliore definizione/pianificazione degli interventi di formazione e/o addestramento all'uso delle tecnologie esistenti;
2. Pianificazione di spesa per l'ammodernamento delle tecnologie affinché rispondano alle esigenze di informatizzazione dei processi per la semplificazione, la dematerializzazione e la riduzione dei tempi per singola azione/attività;

3. Pianificazione di spesa per l'ammmodernamento di laboratori e tecnologie funzionali alla didattica, tenendo presente la progettazione dei dipartimenti specifici e le risorse del PNRR

Art. 14

c10) Personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale


1. Il diritto alla partecipazione ad assemblee sindacali durante l'orario di lavoro è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
2. Se l'assemblea è per tutto il personale (docente e non docente) in caso di adesione massiccia con lezioni sospese per tutte le classi, sarà garantita almeno la presenza di **n. 2 (due)** unità di personale ausiliario nella sede dove sono ubicati gli Uffici e **di n. 2 (due)** unità di personale assistente amministrativo e tecnico;
3. Nelle sedi diverse da quella centrale, se non ci sono uffici funzionanti e le lezioni sono sospese per tutte le classi, dovrà comunque essere garantita vigilanza agli ingressi.
4. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, dovrà essere garantita almeno la vigilanza all'ingresso/agli ingressi, con almeno n. 2 unità di personale collaboratore scolastico per ciascuna sede e il funzionamento del centralino telefonico con una unità aggiuntiva di personale ausiliario nella sede degli Uffici;
5. Il Dirigente scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti abbiano dichiarato di partecipare all'assemblea, dandone comunicazione preventiva alle famiglie;
6. Il personale che non partecipa svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata in questione, fatta salva la possibilità di rimodulazione per evitare ore buche in cui non si può garantire la sorveglianza;
7. A norma dell'art. 31 co.4 del CCNL-Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 ***“Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico”***.
8. Il personale ATA
9. può partecipare anche ad assemblee che si svolgono nelle ore intermedie di servizio. In questo caso, al termine farà rientro in sede se rimane almeno un'ora di servizio disponibile, diversamente non rientrerà per poi recuperare con anticipo di servizio il giorno successivo (o in data da concordare con l'amministrazione) al fine di garantire la pulizia ordinaria delle aule. Rimane inteso che nel caso di assemblee riservate solo al personale ATA vanno comunque garantiti i servizi minimi di funzionamento relativi almeno alla vigilanza degli ingressi.
10. Il personale verrà contingentato con i criteri di seguito indicati:
 - Disponibilità volontaria;
 - Individuazione da parte del Dsga con il criterio della rotazione.
11. Relativamente allo sciopero si rinvia integralmente a quanto previsto dall'accordo già siglato tra le parti.



ART. 15

Verifica dell'attuazione dell'accordo

1. La verifica dello stato di attuazione del presente contratto si svolgerà al termine di ogni anno scolastico e comunque prima dell'inizio delle lezioni del successivo. Essa si attua con l'informazione di cui all'art. 30 c. 10 lett. b – b3 del CCNL – vigente che prevede la consegna dei *“dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito”*;
2. Il dirigente fornirà i dati di cui sopra attraverso invio per @pec o @peo con richiesta di avvenuta ricezione alla RSU ed alle OO.SS. firmatarie del CCNL – vigente.

The image shows three handwritten signatures or initials in black ink, arranged vertically on the right side of the page. The top signature is a stylized, cursive mark. The middle signature consists of the letters 'AP' followed by a vertical line and a horizontal line, possibly representing initials. The bottom signature is a more complex, cursive mark.

PARTE SECONDA (ECONOMICA)

ART. 1

Ammontare delle risorse disponibili

Il presente contratto disciplina l'utilizzo delle risorse economiche previste all'interno del FMOF, anno scolastico 2023/2024, a cui si aggiungono le economie dell'anno precedente. Nel presente contratto sono disciplinate altresì i criteri generali di assegnazione delle risorse relative alla valorizzazione del personale, delle risorse destinate ai docenti Tutor e Orientatore e di quelle derivanti da partecipazione a progetti Nazionali/Comunitari che prevedono retribuzione accessoria del personale (PON- FSE, FESR, PNRR, ecc.).

Il compenso per le attività aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale orario di lavoro. Per il personale ATA una parte dell'impegno aggiuntivo può essere considerato come intensificazione dell'attività lavorativa del normale orario di lavoro. Il Dirigente Scolastico provvederà all'attribuzione degli incarichi con atti formali individuali sottoscritti per accettazione da parte degli interessati.

Le suddette risorse, comunicate dal MIM con nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 ammontano complessivamente a quanto di seguito specificato:

FONDO PER IL miglioramento dell'offerta formativa FMOF		
	lordo dipendente	lordo stato
FIS	41.517,22	55.093,35
Funzioni Strumentali	3.329,66	4.418,46
Incarichi specifici al personale ATA	2.498,75	3.315,84
Ore eccedenti	2.338,18	3.102,76
Attività complementari di educazione fisica	1.922,98	2.551,79
Aree a rischio	811,50	1.076,86
Valorizzazione Personale Scolastico	8.838,11	11.728,17
TOTALE	61.256,40	81287,24

ART. 2

Programmazione del FMOF

Le vigenti disposizioni in materia di erogazione degli emolumenti accessori prevedono che questi siano retribuiti direttamente dal MEF con il cedolino unico.

La scuola, pertanto, provvederà a programmare le attività sulla base delle risorse comunicate ma non disponibili nel Programma Annuale.

ART. 3

Utilizzo delle economie

Le economie dell'anno scolastico precedente ammontano a:

	lordo dipendente	lordo stato
--	------------------	-------------

Economie a.s. precedente	8.369,88	11.106,83
--------------------------	----------	-----------

Considerato che le somme derivanti da Economia del FMOF, si possono utilizzare con diversa destinazione di quella per la quale sono state inizialmente erogate, si conviene quanto di seguito:

- Tutte le economie dell'a.s. precedente confluiscono per intero nel MOF e vengono ripartite tra Docenti ed ATA nella percentuale stabilita al successivo art. 4;

ART. 4

c2) Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;

c3) Criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale.

RIPARTIZIONE QUOTE TRA DOCENTI E ATA

Le parti convengono che la quota da ripartire tra personale docente e personale ATA venga calcolata sulla base del FIS e delle Economie a.s. precedente, a cui vengono sottratte l'indennità spettante al DSGA. Su tale quota viene detratto ulteriormente il 2% per la costituzione del fondo di riserva, che verrà utilizzato per retribuire eventuali attività aggiuntive del personale docente e ATA non previste all'inizio dell'anno scolastico, previa intesa con la RSU o per lievi sforamenti (max 10% della quota assegnata) a singoli progetti, da autorizzare preventivamente da parte del Dirigente Scolastico.

La parte del FMOF da ripartire tra docenti e personale ATA così calcolata ammonta a:

	lordo dipendente	lordo stato
FIS	41.517,22	55.093,35
Economie a.s. precedente	8.369,88	11.106,83
TOTALE FIS più economie	49.887,10	66.200,18
Indennità destinata al DSGA	4.080,00	5.414,16
Quota FIS su cui calcolare fondo di riserva	45.807,10	60786,02
Fondo di riserva (2%)	916,14	1.215,72
TOTALE FIS da ripartire tra docenti e ATA	44.890,96	59.570,30

Le parti convengono che tale quota sarà ripartita con le seguenti percentuali:

- 70% in favore del personale docente
- 30% in favore del personale ATA

Pertanto, le quote per singola tipologia di personale ammontano a quanto di seguito riportato:

RIPARTIZIONE QUOTA FIS/FMOF

TIPOLOGIA PERSONALE	Percentuale	Quota lordo dipendente	Quota lordo stato
personale docente	70%	31.423,67	41.699,21
personale ATA	30%	13.467,29	17.871,09

La quota del fondo per la valorizzazione della professionalità del personale sarà interamente integrata nel FIS, e sarà suddivisa con le seguenti percentuali (vedi art. 5):

- 90% in favore del personale docente
- 10% in favore del personale ATA

Pertanto, le quote per singola tipologia di personale ammontano a quanto di seguito riportato:

RIPARTIZIONE QUOTA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO			
TIPOLOGIA PERSONALE	Percentuale	Quota lordo dipendente	Quota lordo stato
personale docente	90%	7954,30	10.555,36
personale ATA	10%	883,81	1.172,82

Le disponibilità, per singola tipologia di personale, ammontano complessivamente a quanto di seguito riportato:

QUOTA COMPLESSIVA SPETTANTE		
TIPOLOGIA PERSONALE	Quota lordo dipendente	Quota lordo stato
personale docente	39.377,97	52.254,57
personale ATA	14351,10	19.043,91

ATTIVITÀ INCENTIVATE E SUDDIVISIONE RISORSE DOCENTI

In coerenza con le linee programmatiche indicate nel PTOF e con quanto deliberato dal Consiglio d'Istituto, il Dirigente Scolastico ha individuato le sotto elencate attività da retribuire con il fondo dell'Istituzione scolastica. Il compenso per ogni singola prestazione appresso indicata è determinato in rapporto all'effettivo carico di lavoro richiesto per l'espletamento dello specifico incarico. Il criterio utilizzato per la pesatura di ogni singola attività consiste nel determinare un numero di ore stimato in rapporto alla complessità dell'attività e all'arco temporale richiesto per l'attuazione, da moltiplicare per un importo orario fissato in € 19.25 LD per le attività non di insegnamento e in € 38.50 LD per le attività di insegnamento. Per i soli corsi di recupero l'importo orario è fissato in € 55.00 LD.

Come previsto dal D.Lgs. 112/08 art. 71 comma 5 si sottolinea che le assenze dal servizio dei dipendenti non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme del fondo d'istituto, pur restando valido il principio di premialità e produttività e la necessità di valutare comunque l'effettivo apporto partecipativo dei lavoratori ai vari progetti e attività finanziati con il fondo. Ne consegue che, nel caso di assenze prolungate, il compenso per le attività incentivate sarà erogato in misura corrispondente alle attività effettivamente svolte.

[Handwritten signature and initials]

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL 2006/2009 e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue:

- a. **supporto alle attività organizzative:** collaboratori del dirigente, responsabile casa circondariale, Coordinamento attività Educazione Civica, allarme, manutenzione e funzionamento dotazioni informatiche, manutenzione e funzionamento cancelli e impianti elettrici, comunicazione esterna, commissioni varie, ecc. (vd prospetto analitico allegato) € 7.988,75 (loro dipendente);
- b. **sicurezza:** responsabile progetto "Scuola sicura", supporto sicurezza, referente progetto prevenzione sul fumo, ecc. (vd prospetto analitico allegato) € 2156,00 (loro dipendente);
- c. **supporto alla didattica:** coordinatori di classe, coordinatori per materie, responsabili dipartimenti, responsabili dei laboratori, assi culturali, ecc. (vd prospetto analitico allegato): € 14553,00 (loro dipendente);
- d. **attività d'insegnamento e progetti PTOF e ampliamento offerta formativa:**
 - progetti PTOF (vd prospetto analitico allegato) € 5.197,50 (loro dipendente);
 - sportello didattico e corsi di recupero finali € 8.676,25 (loro dipendente);
- e. **ore eccedenti:** € 2.338,18 (loro dipendente);
- f. **Funzioni strumentali:** € 3.329,66 (loro dipendente).

Le restanti quote eventualmente disponibili saranno utilizzate per l'intensificazione degli impegni progettuali e didattici e le eventuali variazioni che dovessero sopravvenire.

RIPARTIZIONE QUOTE FUNZIONI STRUMENTALI

La somma disponibile per le funzioni strumentali, pari ad € 3.329,66 LD (€ 4.418,46 LS), sarà ripartita in parti uguali rispetto alle funzioni attivate, e in parti uguali tra i docenti che eventualmente condividono la funzione. Per l'anno in corso le Funzioni sono distribuite in n.6 aree per complessive n. 6 unità di docenti.

ATTIVITÀ INCENTIVATE E SUDDIVISIONE RISORSE ATA

Le risorse disponibili per il personale ATA vengono utilizzate per retribuire le prestazioni eccedenti l'orario di servizio (lavoro straordinario), l'intensificazione delle prestazioni e l'attuazione di progetti finalizzati all'innovazione e al miglioramento della struttura e del servizio, previa disponibilità e rotazione degli interessati e compatibilmente con i requisiti professionali richiesti dall'attività da incentivare.

LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO AGGIUNTIVO

- a. Le prestazioni di lavoro in eccedenza alle 36 ore settimanali effettuate per esigenze di servizio che non rientrano nella programmazione ordinaria o plurisettimanale, per il necessario supporto alle attività extracurricolari e alla realizzazione del PTOF, costituiscono monte ore per lavoro straordinario che sarà di norma retribuito o recuperato su richiesta del dipendente o per superamento del monte ore ad ognuno destinato. Viene assegnato un budget pari ad euro 5824.50 LD, per un monte ore, distinto per profilo professionale, come da successivo prospetto;

- b. Le prestazioni di lavoro aggiuntivo sono incentivate con l'assegnazione di un budget pari ad **euro 8426.00 LD**, per un monte ore, distinto per profilo professionale, come da successivo prospetto;

PROFILO	ORE PER ATTIVITÀ DI LAVORO STRAORDINARIO	ORE PER ATTIVITÀ DI LAVORO AGGIUNTIVO	TOTALE
Assistenti Amministrativi	n. 120	n. 120	n. 240
Assistenti Tecnici	n. 90	n. 210	n. 300
Collaboratori Scolastici	n. 180	n. 230	n. 410
TOTALE	n. 390	n. 560	n. 950

RIPARTIZIONE QUOTE INCARICHI SPECIFICI ATA

Il godimento del beneficio economico previsto per la prima e/o seconda posizione economica, trattandosi di progressione orizzontale della carriera, è incompatibile con l'accesso al fondo stanziato all'interno del Fondo MOF per il pagamento degli incarichi specifici, come prevede l'Accordo nazionale del 20 ottobre 2008.

Gli incarichi specifici saranno pertanto assegnati al personale ATA che non goda già di alcuna posizione economica maturata per effetto dei concorsi interni (art. 7 ed art. 2).

L'incarico specifico ai collaboratori scolastici sarà dato per l'espletamento di mansioni che qualifichino il servizio rispetto a:

- a. pulizia e decoro area esterna e parcheggio;
- b. piccola manutenzione e riparazioni;
- c. gestione ingresso istituto;
- d. smistamento disposizioni e oneri connessi;
- e. supporto organizzativo e operativo per le sostituzioni dei docenti;
- f. interventi occasionali, anche notturni, per gestione allarmi;
- g. supporto uffici e fotocopie per attività didattiche e amministrative;
- h. servizi e commissioni esterne;
- i. assistenza igienico-personale in favore degli alunni;
- j. Supporto al servizio SPP;

Per il personale assistente amministrativo e tecnico saranno attribuiti incarichi specifici per attività volte a migliorare la qualità dei servizi amministrativi collegati alle esigenze derivanti dall'applicazione delle recenti normative con particolare riferimento a:

- a. Amministrazione trasparente;
- b. PerlaPa;
- c. Privacy;
- d. Implementazione dei programmi gestionali;
- e. Gestione procedure per adozioni libri di testo;
- f. Supporto al servizio SPP;
- g. Attività di implementazione dei laboratori;
- h. Attività di smaltimento rifiuti speciali;

I fondi previsti per gli incarichi specifici di cui sopra, pari ad € 2.498,75 LD (€ 3.315,84 LS), saranno ripartiti tra il personale amministrativo, tecnico e ausiliario in base al numero degli addetti non in possesso di posizione come di seguito:

- collaboratori scolastici € 1306,25;
- assistenti amministrativi e tecnici € 1148,40.⁸

Le somme saranno ripartite tra il personale non avente posizione in funzione del carico di lavoro previsto dall'incarico specifico, come definito di concerto con il DSGA, facendo in modo, nei limiti del possibile, di avvicinare l'importo a quanto di norma percepisce il personale titolare di posizione.

La corresponsione del compenso previsto verrà effettuata previa certificazione di avvenuta prestazione da parte del D.S.G.A., e in ogni caso, solo nei confronti dei dipendenti che dal 01/09 al 30/06 non abbiano superato il limite complessivo di 60 giorni di assenza dal servizio.

In caso di assenze prolungate del personale a cui sono attribuiti incarichi specifici o funzione strumentale, l'emolumento accessorio sarà corrisposto in misura proporzionale alle presenze a condizione che sia possibile operare un riscontro delle attività svolte; in caso contrario l'importo sarà assegnato al personale che ha svolto l'incarico in sostituzione. Nel caso di incarichi che, nonostante l'assenza prolungata, siano comunque stati portati a termine, previa valutazione del DS o del DSGA, sarà comunque possibile erogare l'intero emolumento

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE RELATIVE AI PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI EVENTUALMENTE DESTINATE ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

- **Personale docente:** gli incarichi verranno attribuiti a seguito di:
 - a. Pubblicazione di bando/avviso pubblico rivolto al personale interno, sulla base di criteri individuati nel "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DI INCARICHI A PERSONALE INTERNO" approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto;
 - b. Graduatoria redatta da apposita Commissione, di volta in volta appositamente individuata dal Responsabile del procedimento;
- **Personale ATA:** le risorse verranno distribuite sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a. disponibilità a ricoprire l'incarico, a seguito di avviso/manifestazione di interesse pubblicato all'albo pretorio della scuola;
 - b. possesso di specifiche competenze, in relazione all'incarico da attribuire;
 - c. eventuale rotazione, sulla base delle necessità individuate dai progetti;

ART. 5

c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019

Considerato che l'art. 1, comma 249 della Legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio per il 2020) ha disposto che "le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono

⁸ Indicare se in proporzione agli addetti o in relazione ad altri criteri considerati funzionali

utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”, le parti convengono che la quota destinata alla Valorizzazione del Personale Scolastico sarà interamente integrata nel FIS, e sarà suddivisa con le seguenti percentuali:

- **90% in favore del personale docente**
- **10% in favore del personale ATA**

Al precedente art. 4 sono definite le rispettive quote di pertinenza.

Art. 6

c11) Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e del docente orientatore)

La somma assegnata dal MIM pari ad € 29.058,93 (lordo stato) sarà utilizzata per n. 7 docenti tutor e n. 1 docente orientatore. In ottemperanza a quanto previsto dalla circolare MIM prot. n. 958 del 5 aprile 2023, in relazione alle modalità di individuazione dei compensi e alle soglie minime e massime previste, le parti concordano di riconoscere:

- alla figura dell'orientatore € **1.507,16 LD** (€ 2.000,00 LS);
- a ciascun docente tutor € **2.913,01 LD** (€ 3.865,56 LS), indipendentemente dal numero di alunni assegnati, in un'ottica di piena collaborazione e condivisione di obiettivi, intenti e carichi di lavoro; tra le figure di tutor è, infatti, individuata una figura di coordinatore che, a fronte di un numero di alunni assegnati inferiore, svolgerà anche attività di ricerca, stimolo, supervisione in favore degli altri docenti.

ART. 7

Compenso per le attività complementari di educazione fisica

Il compenso per le attività complementari di educazione fisica sarà corrisposto nella misura oraria corrispondente alla realizzazione delle attività secondo i parametri di calcolo delle ore eccedenti comunicati dal MIM. La misura massima entro la quale è consentito retribuire con tale modalità il personale docente di scienze motorie e sportive che svolge l'attività è quello comunicato dal MIM e pari ad € **1.922,98 LD**.

Eventuali altre attività sportive potranno essere retribuite a carico del FIS.

ART. 8

Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente Scolastico può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente Scolastico dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun

dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

ART. 9
Clausole di rinvio


Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al disposto del CCNL, comparto Istruzione e ricerca, con il quale il presente contratto integrativo è coerente;
Si rinvia integralmente alla normativa vigente per le parti ad essa demandate, norme imperative e/o non incluse nella materie di contrattazione.

=====

Per la parte pubblica

Il Dirigente Scolastico

f.to prof. Raffaele Le Pera



Per la parte sindacale

La R.S.U. dell'Istituto

f.to Francesca Marino

f.to Eugenio Merenna

f.to Alberico Abenante

